



ALLEGATO A

***AGGIORNAMENTO E REVISIONE, IN VIA
TRANSITORIA, DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN
MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI,
ADOTTATA CON D.G.R. n. 112 in data 22.02.2018***

Alla luce delle innovazioni regolamentari introdotte alla vigente disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari (D.G.R. n. 112 in data 22.02.2018), durante la fase emergenziale connessa alla pandemia mondiale da Covid-19 ancora in atto, con il presente documento si intendono confermare, in via transitoria, fino all'approvazione e recepimento delle nuove linee guida nazionali, così come disposto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi dal 720 al 726 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021), le seguenti disposizioni:

MODIFICA ART. 4, COMMA 4, DELLE LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON D.G.R. n. 112 IN DATA 22 DICEMBRE 2018 (INFORTUNIO E MALATTIA)

Il comma 4, dell'art. 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, approvate con D.G.R. 112 in data 22 dicembre 2018. deve intendersi così modificato: *“Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. **Solo nel caso di infortunio o malattia, dipendente da infezione da virus SARS – CoV - 2, così come attestati ai sensi di legge, la cui durata sia inferiore ai 30 giorni solari, permane il diritto alla sospensione del tirocinio.** Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.”.*

Si confermano, fino a nuove e diverse disposizioni, le modalità operative per la comunicazione delle assenze per infortunio e malattia derivanti da infezione da Covid 19, contenute l'art. 2, commi da 1 a 6, della O.P.G.R. n. 101 in data 9 novembre 2020.

MODIFICA ART. 8, COMMA 2, LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON D.G.R. n. 112 IN DATA 22 DICEMBRE 2018 (CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)

Il comma 2 dell'art. 8, delle *“Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, è così modificato: *< Il soggetto ospitante non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria, **ordinaria o in deroga, ed altre forme o istituti, comunque denominati, destinati ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale ai sensi della normativa vigente**, per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini>.*

MODIFICA ART. 13, COMM 6, LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON D.G.R. n. 112 IN DATA 22 DICEMBRE 2018 (FASCIA ORARIA SVOLGIMENTO TIROCINIO)

Il comma 6 dell'art. 13, delle *“Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, è così modificato: *“**Il tirocinio deve svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che il tipo di attività svolta o l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento solo ed esclusivamente nella fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli artt. 15 e 17, Legge 17 ottobre 1967, nr. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).** Nel caso l'attività lavorativa di un'azienda si svolga su turni con rotazione dei lavoratori, il tirocinio va comunque svolto in fascia diurna, in quanto si presume che non vi siano attività che si espletano in orario serale o notturno che non si effettuino anche di giorno. Il giorno lavorativo si suddivide in orario diurno, serale, e notturno negli orari stabiliti nel CCNL applicato dal soggetto ospitante. Nel caso il CCNL non definisca l'orario serale o notturno o il soggetto ospitante non applichi alcun CCNL si considerino la seguente distinzione in fasce: diurna*

dalle 6.00 alle 20.00, serale dalle 20 alle 24.00, notturna dalle 00.00 alle 6.00. Nel caso in cui, infine, il tirocinio si dovesse necessariamente svolgere in fascia serale/notturna, le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs 66/2003, andranno applicate anche al tirocinante”.

SOSPENSIONE TIROCINIO

Ai fini della comunicazione della sospensione del tirocinio, si confermano – per quanto applicabili - le disposizioni già emanate dal Dipartimento Lavoro-Sociale, in particolare con circolari prot. n. 93456/DPG007 in data 3.4.2020 e prot. n. 0102042/DPG007 in data 15.4.2020 e prot. n. 131054/DPG in data 4.05.2020. Per i tirocini attivati a valere sul Programma Garanzia Giovani è sufficiente inviare una comunicazione contenente l'indicazione dei motivi che hanno determinato la sospensione all'indirizzo e.mail dedicato e caricare la stessa sulla piattaforma gestionale GG.

TIROCINIO IN MODALITA' IN PRESENZA

Ai sensi dell'art. 1, comma 725, della Legge n. 234 in data 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti del tirocinante, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Al tirocinante, pertanto, si applicano anche le medesime tutele, misure e protocolli di sicurezza, definiti a livello nazionale e/o regionale, previsti in favore del personale dipendente ed idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell'INAIL, previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio.

Tali misure devono essere contestualizzate alla natura dell'attività e avere riguardo alle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Si richiamano al riguardo anche le disposizioni in capo al soggetto ospitante ed al soggetto promotore, contenute all'art. 1 della O.P.G.R. n. 64 in data 22 maggio 2020, per quanto applicabili, e fatte salve tutte le disposizioni emanate in materia dalle competenti autorità nazionali e regionali.

SMART TRAINING

Seguita ad essere consentita – **per i tirocini autofinanziati** - l'attivazione del tirocinio in “*smart training*”, laddove l'attività formativa individuale risulti essere effettivamente realizzabile a distanza e la stessa sia coerente con il Progetto Formativo Individuale.

Per i tirocini extracurricolari **finanziati**, invece, la possibilità di loro attivazione in “*smart training*”, secondo le condizioni e presupposti di seguito illustrati, deve essere espressamente prevista nei relativi bandi/avvisi pubblici o da successive e formali disposizioni dei settori/istituzioni competenti.

L'utilizzo della terminologia “*smart training*”, seppur in una sua accezione atecnica ed attualmente non riferibile ad una specifica disciplina, si rende necessaria per indicare in maniera immediata un tipo di modalità di formazione a distanza nell'ambito dell'esperienza di tirocinio extracurricolare, che però non è né assimilabile, né interpretabile analogicamente alla normativa dello *smart working*, di cui presenta caratteristiche simili solo con riferimento alla modalità a distanza e per gli aspetti relativi alla normativa in materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di osservanza di tutti i “*Protocolli*” e “*Linee guida*” adottati o adottandi dal governo nazionale o regionale, che si applicheranno integralmente anche al tirocinante, atteso che lo stesso è equiparato al lavoratore, ai sensi dell'art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

È rimessa, in ogni caso, all'attenta valutazione del soggetto promotore, che è responsabile della coerenza ed adeguatezza del progetto di tirocinio formativo e garante della sua corretta realizzazione, la sua fattibilità e quindi il ricorso o meno alla modalità di formazione a distanza

nell'ambito dell'esperienza di tirocinio extracurricolare. È opportuno, quindi, che il Soggetto Promotore verifichi che i contenuti del tirocinio consentano effettivamente di adottare tale modalità, in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale e che gli strumenti tecnologici che si intendono utilizzare siano idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Il Soggetto Promotore, nel caso in cui intenda procedere in tal senso, dovrà poi verificare che il tirocinio si svolga nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale di riferimento vigente al momento dell'attivazione del tirocinio.

Deve essere garantito, da remoto, il costante affiancamento al tirocinante da parte del tutor aziendale. In tal caso, la nuova modalità di svolgimento del tirocinio deve essere definita fra le parti e sottoscritta come **addendum** al piano formativo e alla convenzione di tirocinio, secondo lo schema già approvato con circolare prot. n. 131054 in data 4 maggio 2020 del Dipartimento Lavoro – Sociale, fatte salve eventuali e successive integrazioni e modifiche, da parte dello stesso Dipartimento.

Le condizioni per l'attivazione dello *smart training* richiedono la disponibilità da parte del soggetto ospitante e del tirocinante di tecnologie telematiche. Il tirocinante dovrà disporre, inoltre, di tutte le necessarie strumentazioni informatiche e connessioni, eventualmente anche messe a disposizione dal soggetto ospitante.

Si farà ricorso alla formazione *FAD/E.learning*. I sistemi utilizzati dovranno garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività e delle presenze; modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job. Il registro delle presenze, secondo il nuovo modello adottato, andrà compilato in ogni sua parte dal tutor aziendale (anche nella parte riferita all'orario di presenza del tirocinante: in corrispondenza della firma del tirocinante, in questo caso, apporrà la firma il tutor e nella casella della modalità di erogazione della formazione, indicherà Smart training – con la sigla S). Al registro dovrà essere allegato il report giornaliero di tracciamento della presenza del tutor e del tirocinante, generato dalla piattaforma utilizzata, secondo le indicazioni contenute nella circolare prot. n. 131054 in data 4 maggio del Dipartimento Lavoro – Sociale, fatte salve eventuali e successive modifiche ed integrazioni, da parte dello stesso Dipartimento.

In alternativa alla *FAD/E.learning*, è consentito lo svolgimento di un "Project work" in modalità FAD, riguardante gli aspetti applicativi dell'area in cui il tirocinio si inserisce, co-progettato dal soggetto ospitante, dal soggetto promotore ed eventualmente dallo stesso tirocinante, secondo le indicazioni contenute nella determinazione direttoriale n. DPG/54 in data 7.05.2020 del Dipartimento Lavoro-Sociale. Deve essere, poi, garantito, da remoto, il costante affiancamento al tirocinante da parte del tutor aziendale. In tal caso, la nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo individuale.

Deve essere garantita l'attività di verifica *in itinere* del tirocinio durante lo svolgimento in "smart training", da parte del tutor aziendale e del tutor del soggetto promotore, con il coinvolgimento del tirocinante, secondo le ordinarie disposizioni emanate con la direttiva approvata con D.D. n. 27/DPG in data 8 maggio 2019. L'attività di verifica *in itinere* (tramite colloquio telefonico, call conference, e.mail, pec), dovrà essere intensificata, con cadenza inferiore a quella bimestrale prevista dalla direttiva stessa, in casi ed esigenze particolari che richiedono una verifica in tempi ancora più ravvicinati.

TIROCINIO IN MODALITA' MISTA

Seguita ad essere consentito anche lo svolgimento del tirocinio in modalità mista per i tirocini autofinanziati. Il ricorso alla modalità di formazione a distanza (*smart training*) o in modalità mista, nell'ambito di tirocini extracurricolari finanziati, è invece consentita solo laddove espressamente prevista dai rispettivi avvisi, bandi o da specifiche disposizioni del settore o dell'amministrazione

precedente.

In altri termini, si tratta di creare e progettare un sistema integrato ed unico, nel quale limitando il tempo di presenza in azienda allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio e l'effettuazione di quelle attività formative altrimenti non realizzabili a distanza, si consente quindi la prosecuzione dell'esperienza formativa a distanza. L'esperienza di formazione in modalità mista costituisce una forma di apprendimento collaborativo basato sul ricorso ad approcci misti, funzionale alla creazione di una complementarità fra momenti formativi in presenza ed attività a distanza. Le attività da svolgere in presenza in azienda saranno indicate nel modello di Progetto Formativo Individuale (PFI), invece gli obiettivi della formazione a distanza andranno indicati nell'addendum (da svolgere secondo la modalità di FAD-E-LEARNING o Project work). Si ribadisce che la programmazione di questi due momenti deve essere complementare l'una all'altra.